

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo e il sussidiamento
 della costruzione della latteria sociale di Personico

(del 5 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con istanza 20 gennaio 1964 la latteria sociale di Personico chiedeva l'approvazione del progetto di costruzione di una nuova latteria e il sussidiamento della stessa in base alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 1956 concernente il servizio di ispezione e di assistenza tecnica e il sussidiamento delle costruzioni e dell'attrezzatura per l'industria del latte.

Il progetto, sottoposto alle istanze tecniche competenti, è stato ritenuto idoneo alle necessità per le quali era stato ideato.

In fatto di attrezzature per la lavorazione e la vendita del latte, vi è avantutto da chiedersi se la località nella quale queste attrezzature sono progettate presenti le premesse essenziali affinché esse siano realizzate.

Riteniamo che, per Personico, queste premesse esistano appieno. Sembra a noi che la latteria sociale debba essere considerata come lo strumento, forse il migliore, che permetta ai produttori di esitare direttamente i propri prodotti, eliminando ogni intermediario, e mettendo a disposizione del consumatore il latte ai prezzi che sono ormai determinati dalle Autorità competenti in sede federale. In questo senso, indubbiamente, la latteria sociale consente al contadino di trarre il massimo profitto dalla sua produzione lattifera.

Ora, per tornare a Personico, dobbiamo sottolineare come, in questo Comune, il numero degli agricoltori sia ancora relativamente molto elevato.

Secondo i dati del recente censimento federale della popolazione, su un complesso di 146 persone esercitanti direttamente una professione, annoveriamo a Personico 60 agricoltori, di cui 44 di sesso maschile e 16 di sesso femminile.

Abbiamo a Personico, questa ripartizione dell'occupazione nei tre settori economici (aggiungiamo, a parte, i dati relativi al nostro Cantone accertati nel 1962) :

	<i>Personico</i>	<i>Ticino</i>
Settore primario :		
agricoltura	41,1 %	10,5 %
Settore secondario :		
industrie di trasformazione, artigianato	51,4 %	45,0 %
Settore terziario :		
servizi, commercio, banche, trasporti ecc.	7,5 %	44,5 %

Come è facile constatare, la proporzione degli agricoltori nel complesso demografico di Personico è molto rilevante. Possiamo aggiungere che gli allevatori di bestiame nel Comune sono 26 e che dispongono di un effettivo di vacche da latte di 110 unità, con una media di oltre 4 capi per proprietario.

In simili condizioni appare evidente che la creazione di un centro di raccolta del latte a Personico sia una necessità dettata dalle condizioni economiche e demografiche del Comune.

Ci sembra ovvio che la nostra politica dei sussidi debba tendere a consolidare le strutture agricole specialmente laddove queste strutture sono sorrette da una compagine demograficamente solida : e questo, ci sembra, è senz'altro il motivo fondamentale della diserzione delle zone rurali, di quel fenomeno di spopolamento che, da anni, tentiamo di combattere senza successo.

Un altro obiettivo che dovremo senz'altro considerare sta nell'incrementare i redditi degli agricoltori che rappresentano una categoria remunerata in misura nettamente inferiore ad ogni altra : e questo, ci sembra, è senz'altro il motivo fondamentale della diserzione delle zone rurali, di quel fenomeno di spopolamento che, da anni, tentiamo di combattere senza successo.

Ora, risulta dalle statistiche dell'Ufficio cantonale del latte che, laddove viene costituita una latteria sociale, si ha un incremento scalare annuo nella produzione lattifera : fenomeno questo che presenta due aspetti positivi, almeno dal punto di vista dell'economia del nostro Cantone :

- 1) contribuisce ad aumentare i redditi delle popolazioni agricole, vantaggio di natura sociale assai importante ;
- 2) attenua la nostra dipendenza, per quanto riguarda l'approvvigionamento del Cantone in latte, dalla Svizzera interna che ci fornisce ogni anno parecchi milioni di litri di latte, distogliendo pertanto ingenti mezzi dal nostro ciclo economico per immetterli nel ciclo di altre regioni.

Un'altra constatazione che è stata possibile è nel senso che la lavorazione razionale del latte mette a disposizione dei prodotti di più elevato valore che, specie nelle campagne, si trasforma in una entrata tutt'altro che indifferente per il contadino il quale, con i mezzi che ne trae, è portato a modernizzare l'azienda acquistando soprattutto dei mezzi agricoli che favoriscono la lavorazione rendendola più razionale e meno onerosa. Inoltre il contadino, in questi casi, tende ad accrescere e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico.

Per quanto riguarda Personico, possiamo calcolare che la lavorazione interessa un quantitativo di circa 100.000 litri di latte annui, con una media giornaliera di circa 273 litri che nei mesi da marzo a maggio salgono a oltre 500 litri.

Oggi, tutta questa produzione è sfruttata in modo molto irrazionale ; una parte del latte viene ceduto direttamente ai consumatori, una parte viene lavorata con sistemi tradizionali da ogni allevatore per produrre latticini ad uso casalingo ma, comunque, di scarso valore.

La maggior parte degli allevatori di Personico ha però aderito al Servizio cantonale di consulenza aziendale, cosa che dimostra come sia vivo, nella gente del luogo, il desiderio di migliorare la produzione agricola.

In questo ambiente quindi la costruzione di una latteria sociale, concepita con moderno criterio, oltre rispondere ad una assoluta necessità, rappresenta il perfezionamento indispensabile di un ciclo di produzione agricola che, senza questa istituzione, non darebbe che risultati molto precari.

Il progetto presentato dalla latteria sociale di Personico è stato accuratamente esaminato dall'Ufficio di controllo dei lavori sussidiati dallo Stato, del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, che ne raccomanda l'approvazione.

La spesa prevista è

- di Fr. 45.000,— per la costruzione e
- di Fr. 10.000,— per l'attrezzatura tecnica.

In complesso quindi si tratta di una spesa di Fr. 55.000,— ai quali va aggiunto il prezzo d'acquisto del terreno in Fr. 12.500,—, ciò che porta la spesa complessiva a Fr. 67.500,—.

Questa spesa viene sussidiata nella misura del 25 % del costo di preventivo da parte del Comune e nella misura del 10 % da parte del Patriziato.

Lo statuto della latteria sociale di Personico è in tutto conforme alle norme del CFO e contiene le garanzie volute dallo Stato perchè il sussidio richiesto possa essere stanziato.

Premesso questo, proponiamo di concedere alla latteria sociale di Personico, per la costruzione della nuova latteria, un sussidio cantonale equivalente al 25 % della spesa prevista in Fr. 67.500,— e cioè Fr. 16.875,—. Ciò in conformità delle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo sul servizio di ispezione e di assistenza tecnica e il sussidiamento delle costruzioni e dell'attrezzatura per l'industria del latte del 14 marzo 1956.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento della latteria sociale di Personico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 maggio 1964 n. 1216 del Consiglio di Stato ;
richiamandosi al decreto legislativo 14 marzo 1956, capitolo II,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati il progetto ed il preventivo per la costruzione della Latteria sociale di Personico.

Art. 2. — Sulla spesa preventivata di Fr. 67.500,—, è concesso il sussidio del 25 %, pari a Fr. 16.875,—.

Art. 3. — In caso di scioglimento della Società, l'eccedenza attiva sarà destinata al rimborso integrale dei sussidi ottenuti dallo Stato.

Art. 4. — La spesa sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'economia pubblica, sotto la voce di bilancio 1.103.17, esercizio 1964.

Art. 5. — Il versamento del sussidio è condizionato alla presentazione dei documenti giustificativi e della polizza di assicurazione contro gli incendi ed i danni delle forze naturali.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

